



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLE
RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 49 DEL 28/03/1988
IN VIGORE DAL 26/04/1988**

ART. 1

L'attività di rivendita di giornali e riviste è soggetta ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco.

ART. 2

L'autorizzazione è rilasciata ad una determinata persona fisica o giuridica, limitatamente alla società in nome collettivo, in una definita ubicazione.

Il rilascio è subordinato alla previa iscrizione del richiedente nel Registro degli Esercenti il Commercio di cui alla legge 11/06/1971, n. 426.

ART. 3

Il titolare dell'autorizzazione deve personalmente provvedere alla gestione della rivendita.

L'esercizio della rivendita può essere svolto, oltre che dal titolare dai suoi familiari o parenti o affini in terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, anche ricorrendo all'istituto dell'Associazione in Partecipazione e della Società in nome Collettivo, qualora ciò non contrasti con la legge.

In particolare dette Società dovranno essere composte da parenti o affini, entro il terzo grado, o a condizione che i soci prestino l'attività nell'esercizio.

E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio, ovvero di superamento dell'età pensionabile fissato a termine di legge per il settore commercio.

ART. 4

L'autorizzazione permette la vendita dei seguenti prodotti:

- giornali;
- riviste e loro supplementi;
- pubblicazioni periodiche registrate come tali in Tribunale;
- figurine da collezioni ed i loro albums di raccolta;
- mappe stradali;
- guide alla città;
- cartoline illustrate;
- stampe;
- orari ferroviari;
- biglietti di autobus;
- libri.

ART. 5

L'attività può essere svolta in locali aventi la caratteristica di "negoziario" od in chioschi installati su suolo pubblico o privato.

Il Sindaco potrà, inoltre, autorizzare, sentita la Commissione di cui all'art. 19:

- a) la vendita in forma ambulante, effettuata ai sensi della lett. c) dell'undicesimo comma dell'art. 14 della L. n. 416/81, come sostituito dall'art. 7 della L. 67/87, può essere svolta oltre che dai titolari di rivendite, dai distributori e dagli editori, anche da loro incaricati, che abbiano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lett. a) del D.P.R. 29/9/1973, n. 597, e ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, purchè muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune competente ad attestare gli estremi del conferimento dell'incarico di attività, nonchè gli estremi identificativi delle persone.
- b) la vendita a mezzo di distributori automatici avviene nel rispetto delle leggi e regolamenti sulle occupazioni di suolo pubblico e dell'arredo urbano.

L'autorizzazione per la vendita a mezzo di distributori automatici viene concessa ai già titolari di rivendita con la possibilità dell'installazione in un intorno di mt. 10 sullo stesso lato della via o della piazza. Per le rivendite soppresse, perchè economicamente non gestibili, si autorizza - in ordine di preferenza - in quel punto l'installazione di distributori automatici da parte del titolare della rivendita più vicina oppure da parte degli editori.

ART. 6

Non è richiesta l'autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi che ricorrono all'opera di volontariato a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi della Case Editrici e nelle loro redazioni distaccate, per la vendita dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle rivendite;
- e) per la consegna, porta a porta, curata dall'Editore per le proprie pubblicazioni.

ART. 7

1. L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione comunale sulla base dei piani di localizzazione è rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 54, lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, previa iscrizione del richiedente nel Registro Esercenti il commercio previsto dalla Legge 11 giugno 1971, n. 426.
3. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione devono contenere i seguenti elementi:
 - a) ubicazione dell'esercizio o del posteggio sul suolo pubblico o privato;
 - b) eventuale dimostrazione della disponibilità dei locali e dello spazio pubblico;
 - c) eventuali titolarità di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia del certificato di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio.

ART. 8

Al fine del rilascio delle nuove autorizzazioni a carattere permanente il Sindaco, in presenza di domande concorrenti, si attiene al seguente ordine di priorità:

- 1 - L'esercizio esclusivo dell'attività di rivendita;
- 2 - In caso di domande concorrenti, le autorizzazioni sono concesse con priorità ai soggetti che dimostrino di avere già esercitato l'attività di rivendita in qualità di terzi in affidamento.
- 3 - Qualora non siano presentate domande da parte di soggetti aventi i requisiti di cui al 1° e 2° comma, i Comuni individuano ulteriori criteri di priorità in modo da assicurare la preferenza:
 - a) nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita inerenti la stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree che il piano di localizzazione di cui all'art. 2 qualifica come servite da un numero eccedente di punti di vendita;

b) nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi e punti di vendita promiscui ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di rivendita;

c) nel caso di concorrenza tra più domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi, ai soggetti che presentano la miglior soluzione urbanistica in termini di localizzazione ed accessibilità;

d) nel caso di concorrenza tra più domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi, ai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affine.

4 - A parità di condizioni, è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 9

L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste è sottoposto alla medesima disciplina prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

ART. 10

Il trasferimento delle rivendite è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 19, nel rispetto di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) il trasferimento dell'esercizio avviene in un limitato intorno della precedente ubicazione, in modo che non vada a modificare la zona di influenza commerciale della rivendita più vicina;
- 2) il trasferimento dell'esercizio avviene per comprovate cause di forza maggiore ed il diritto si esaurisce la prima volta.
Il Sindaco con atto motivato e parere della Commissione di cui all'art.19, può provvedere al trasferimento delle rivendite da zone sature a zone carenti di servizio, allo scopo di riequilibrare e razionalizzare la rete di vendita.

ART. 11

In caso di nuova autorizzazione, la rivendita, può essere ceduta per atto tra vivi solo dopo l'esercizio effettivo da parte del titolare per almeno 3 anni.

ART. 12

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio.
2. Il nuovo titolare dell'esercizio, per ottenere l'autorizzazione al subingresso, deve presentare apposita domanda entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto tra vivi, ed entro sessanta giorni dalla morte del titolare, in caso di trasferimento a causa di morte.
3. Il soggetto subentrante nella titolarità dell'esercizio deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla Legge 11 giugno 1971, n.426, in particolare l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l'attività di rivendita di giornali e riviste, nonché per i profili specifici attinenti ai rivenditori di giornali e riviste, il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 5 agosto 1981, n. 416, e dal D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.
4. Il subentrante già iscritto al REC alla data dell'atto di trasferimento della titolarità della rivendita può iniziare l'attività di vendita solo dopo aver chiesto l'iscrizione al REC e l'autorizzazione comunale.
5. Il subentrante per causa di morte non iscritto al REC alla data di cui al comma precedente può iniziare l'attività di vendita solo dopo aver chiesto l'iscrizione al REC e l'autorizzazione.
Dette richieste devono essere inoltrate entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo.
Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
Tale termine di un anno può essere prorogato dal Sindaco una sola volta e per un massimo di sei mesi qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.
6. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al REC, ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di due mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.

ART. 13

1. L'autorizzazione decade o viene revocata nei seguenti casi:
 - a) quando l'intestatario venga cancellato dal Registro esercenti il commercio o perda i requisiti soggettivi per esservi iscritto, salvo il subentro di un familiare, di parenti o affini fino al terzo grado, ovvero non siano state presentate nel termine di novanta giorni regolari domande di subingresso;

- b) quando non venga attivato l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuali deroghe concesse per cause di forza maggiore. E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare, di parenti o affini fino al terzo grado nel caso di impedimento per malattia o infortunio. Non si verifica decadenza se l'autorizzazione è per sua natura riferita a manifestazioni periodiche di durata limitata;
- c) quando venga sospesa, nel caso di rivendita non stagionale, l'attività per un periodo superiore ai sei mesi;
- d) quando la rivendita venga trasferita senza la preventiva autorizzazione. In tal caso la revoca viene disposta dopo apposita diffida del Sindaco, il quale predisporrà l'immediata chiusura della rivendita ed il ripristino della stessa nell'ubicazione originaria in un termine non superiore ai trenta giorni;
- e) quando venga affidata in gestione la rivendita, fatti salvi i casi di cui al terzo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67. In tal caso la revoca viene disposta trascorsi sessanta giorni dall'apposita diffida del Sindaco;
- f) quando non venga assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate prevista dal dodicesimo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni; la revoca può essere disposta in caso di recidiva.

ART. 14

Il Comune, sentite le associazioni e le Organizzazioni di categoria predisponde ogni anno, apposito calendario dei turni di chiusura domenicali e festivi, nonchè dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà delle rivendite esistenti in ciascuna zona. Nei periodi di chiusura, le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

ART. 15

La vendita in forma ambulante in occasione di pubbliche manifestazioni può essere effettuata da incaricati dei titolari di rivendite delle zone interessate.

Per zone interessate si intende, di massima, un intorno di mt.500 dalla rivendita e comunque non oltre il 50% della distanza delle rivendite circostanti; nel caso che il titolare di rivendite, che si trovano in zone interessate da particolari manifestazioni, non provvedano direttamente alla diffusione, la vendita potrà essere eseguita da altri in forma ambulante.

Ciascun incaricato dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune ed attestante gli estremi d'identità della persona e dell'atto di autorizzazione, nonché il periodo di validità dello stesso.

In occasione del lancio di nuove testate o per specifiche azioni promozionali, è consentito lo "strillonaggio" effettuato da incaricati dall'Editore.

Detti incaricati dovranno essere muniti di dichiarazione di affidamento dei giornali o delle riviste, rilasciate dall'affidante; dichiarazione contenente gli estremi d'identità dell'incaricato della vendita promozionale, nonché il periodo di svolgimento della medesima che, comunque, non potrà essere superiore a tre settimane.

ART. 16

Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni ovvero autorizzazioni al trasferimento per rivendite di giornali e riviste da ubicarsi all'interno di:

- a) Stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, autostazioni;
- b) autostrade;
- c) ospedali;
- d) alberghi, pensioni ed altre attrezzature ricettive;
- e) librerie, esercizi della grande distribuzione e rivendite di tabacchi;

Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono autorizzate e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale vanno ad ubicarsi.

I titolari di esercizi interni sono tenuti ad assicurare:

- 1) la parità di trattamento fra le diverse testate, prevista dall'art.14 - ultimo comma - della legge 05/08/1981, n. 416;
- 2) la continuità del servizio nell'arco dei dodici mesi e nei giorni festivi, solo per gli esercizi aperti.

Le autorizzazioni per gli esercizi interni sono concesse tenuto conto delle esigenze derivanti dall'esistenza, in zone circostanti, di altri punti di vendita, come previsto dall'art. 14 - terzo comma - punto d) della legge 05/08/1981, n. 416.

ART. 17

Le superfici minime delle rivendite sono così stabilite:

- CHIOSCHI: mq. 5;
- NEGOZI nei quali l'attività di rivendita di giornali e riviste è esercitata promiscuamente ad altre attività: mq. 5;
- NEGOZI nei quali è esercitata esclusivamente l'attività di rivendita di giornali e riviste: mq. 20;

Per quanto altro non è stato qui previsto si rimanda alla normativa contenuta nel vigente Piano Regolatore Generale.

ART. 18

Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, di autorizzazioni al trasferimento, della individuazione delle zone in cui sono rilasciabili autorizzazioni, è preventivamente sentito il parere delle seguenti Organizzazioni:

- le associazioni più rappresentative, a livello nazionale, degli Editori;
- le associazioni più rappresentative, a livello regionale, dei Distributori;
- le organizzazioni sindacali più rappresentative, a livello regionale o provinciale, dei Rivenditori;
- ogni altra associazione di categoria, rappresentativa a livello provinciale che ne faccia esplicitamente richiesta.

Il parere è richiesto in forma scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le organizzazioni suddette devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Sindaco; trascorso tale termine s'intende che il parere è favorevole.

Il parere è obbligatorio ma non ha carattere vincolante.

ART. 19

E' istituita una Commissione consultiva, così composta:

- dal Sindaco o da un suo Delegato che la presiede;
- da 2 Consiglieri Comunali di cui uno di minoranza;
- da un rappresentante per ognuna delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli Editori.
- da un rappresentante per ognuna delle associazioni più rappresentative a livello regionale dei Distributori;
- da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative, a livello comunale, dei Rivenditori;
- da un rappresentante per ogni altra associazione di categoria, rappresentativa a livello provinciale, che ne faccia esplicitamente richiesta.

Si considerano rappresentative quelle associazioni che ne facciano precisa richiesta.

Nella Commissione possono essere invitati degli esperti quali consulenti senza diritto di voto.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un Funzionario della ripartizione competente.

ART. 20

Alla Commissione sono demandati i seguenti pareri:

- a) rilascio di nuove autorizzazioni;
- b) autorizzazioni al trasferimento;
- c) individuazione delle zone in cui sono rilasciabili autorizzazioni;
- d) rilascio di autorizzazioni per esercizi interni;
- e) proposte di sospensioni o di revoca delle autorizzazioni;
- f) ogni altro provvedimento riguardante il settore.

Il parere della Commissione è obbligatorio ma non ha carattere vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Può deliberare validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

L'ordine del giorno

deve essere inviato ai membri della Commissione almeno 8 giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della Commissione stessa.

La Commissione dura in carica 5 anni.

ART. 21

1. Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei giornali quotidiani e periodici è fatto divieto di:

a) sospendere l'attività nel caso di rivendita non stagionale, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, salvo i casi di comprovata forza maggiore;

b) rifiutare di porre in vendita una testata e comunque non assicurare la parità di trattamento per le diverse testate prevista dall'art.14, ultimo comma, della Legge 5 agosto 1981, N. 416 e successive modificazioni;

c) affidare in gestione la rivendita, tranne nei casi di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile previsti dall'art. 6 della Legge 10 gennaio 1985, n.1;

d) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale;

e) esporre e vendere ai minori le riviste vietate per legge ai minorenni.

2. La trasgressione di cui al punto a) del precedente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da f. 200.000.= a f. 2.000.000.=; quelle di cui ai punti b), c), d) ed e) da f. 300.000.= a f. 3.000.000.=.
3. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà anche alla revoca dell'autorizzazione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della Legge Regionale 28 Aprile 1984, n. 21 e le relative somme sono introitate dai Comuni.